



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI ODONTOIATRICI

4^a Commissione Politiche dell'Unione europea

Senato della Repubblica

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (755).

MEMORIA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI
ODONTOIATRICI

28 GIUGNO 2023



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI ODONTOIATRICI

L'Associazione

L'Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici (ANCOD) rappresenta la quota maggioritaria delle grandi imprese che operano nell'ambito del settore odontoiatrico italiano, configurandosi quale attore ed interlocutore imprescindibile all'interno dell'ecosistema della sanità privata.

Nella sua attività di rappresentanza, avendo come faro la tutela della salute, è costantemente impegnata ad implementare e diffondere elevati standard di servizi, promuovendo etica e deontologia professionale.

Con un radicamento su tutto il territorio italiano, l'Associazione rappresenta oggi: 6 diverse realtà aziendali (Bludental, DentalPro, Dentalcoop, HDental, Primo Caredent, Vitaldent); 800 centri odontoiatrici; 7.000 odontoiatri professionisti; 8.000 dipendenti; 800 milioni di euro di fatturato totale, per un totale di circa l'8% del mercato.

Nel corso degli anni l'Associazione ha posto in essere un Disciplinare di accesso alla stessa che pone requisiti chiari e inflessibili, a garanzia di una rete odontoiatrica che abbia nella robustezza societaria – che passa anche e soprattutto attraverso la dotazione di rigidi modelli di organizzazione e controllo interni finalizzati ad ogni corretta rendicontazione finanziaria - la base imprescindibile e in elevati standard di qualità e sicurezza delle cure l'elemento irrinunciabile.

Al tal fine ANCOD si è dotata da tempo anche di un Codice di Autoregolamentazione che tutti gli associati sono tenuti a recepire e rispettare a garanzia della migliore presa in carico del paziente in cura.

ANCOD richiede ai propri associati specifiche certificazioni di qualità secondo gli standard più recenti e la garanzia di costanti investimenti in materiali e attrezzature di ultima generazione.

Garantisce, inoltre, per i propri centri un capillare controllo grazie a un Comitato medico scientifico, composto da riconosciuti professionisti del settore, che assicura il rispetto di stringenti parametri igienico-sanitari nell'esecuzione delle prestazioni.

Infine, con lo scopo di fornire un'informazione corretta ai pazienti, l'Associazione ha aderito all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria per promuovere una comunicazione responsabile, veritiera e non ingannevole.



Osservazioni sull'articolato

La pubblicità nel settore sanitario è stata oggetto di diversi interventi da parte del legislatore.

Il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 ha **abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinavano la pubblicità sanitaria**, demandando la competenza in materia agli Ordini, cui è stato affidato il compito di vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale secondo i criteri di trasparenza e veridicità.

Successivamente, la legge n. 145 del 30 dicembre 2018 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 -2021" (cd Legge di Bilancio 2019) è intervenuta sul tema, disciplinando le **comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie**.

L'**articolo 6** del decreto-legge in corso di esame sostituisce integralmente tale disposizione, prevedendo che le **comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie**, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società operanti nel settore odontoiatrico, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006 (relative ai titoli e alle specializzazioni professionali, alle caratteristiche del servizio offerto, nonché al prezzo e ai costi complessivi delle prestazioni ecc.), funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, **escludendo di fatto qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo**, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari.

Considerata l'assenza di disposizioni normative e di pronunce giurisprudenziali volte a definire e a circoscrivere chiaramente gli **"elementi di carattere attrattivo e suggestivo"** sopra richiamati, si ritiene che la norma appaia eccessivamente generica e si presti ad una **interpretazione discrezionale**, con il conseguente rischio di un'**applicazione non uniforme della disposizione normativa sul territorio nazionale** da parte delle Autorità competenti.

ANCOD ritiene, peraltro, che l'articolato – così formulato – comprima, inevitabilmente ed ingiustificatamente, la possibilità di fare una **libera e corretta pubblicità sanitaria a tutela dei professionisti, delle imprese e della stessa utenza** e limiti conseguentemente anche le disposizioni in tema di diritto di stabilimento e prestazioni di servizi tutelate a livello europeo, ostacolando e scoraggiando di fatto nuovi investimenti all'interno del territorio nazionale.



Pertanto, si propone la modifica della disposizione nei termini di seguito riportati, eliminando qualsiasi riferimento agli “**elementi di carattere attrattivo e suggestivo**”.

DL SALVA-INFRAZIONI (Testo attualmente vigente)	TESTO DL SALVA-INFRAZIONI (Riformulazione proposta)
Articolo 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)	Articolo 6 (Disposizioni in materia di pubblicità nel settore sanitario. Caso NIF 2020/4008)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 525 è sostituito dal seguente:	Id.
« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».	« 525. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire il diritto ad una corretta informazione sanitaria, restando escluso, nel rispetto della libera e consapevole determinazione dell'assistito, della dignità della persona e del principio di appropriatezza delle prestazioni sanitarie, qualsiasi elemento di carattere attrattivo e suggestivo, tra cui comunicazioni contenenti che preveda offerte, sconti e promozioni, che possano determinare il ricorso improprio a trattamenti sanitari. ».